

Sea Watch 3: giustizia l'è morta

di CRISTOFARO SOLA

Fa male, malissimo, apprendere della sentenza del Tribunale di Palermo sul caso della Sea Watch 3. In base alla decisione del giudice, la società armatrice della nave "Sea Watch 3", all'epoca battente bandiera olandese, riceverà dallo Stato italiano un risarcimento per il danno subito pari a 76.181,62 euro a cui si aggiungono 14mila euro di spese legali da rimborsare. La richiesta, accolta dal giudice di Palermo, nasce dall'accertamento, in sede processuale, della sussistenza di un'irregolarità formale nel fermo forzato di 5 mesi della nave sequestrata il 12 luglio 2019 su disposizione della Prefettura di Agrigento, con atto notificato dalla Guardia di Finanza, e riconsegnata alla Ong armatrice il 19 dicembre dello stesso anno a seguito di un provvedimento di dissequestro del Tribunale di Palermo. Per la memoria dei lettori, la vicenda è collegata a quella della signora Carola Rackete - all'epoca comandante della nave della Ong Sea Watch 3 - del carico di 42 immigrati irregolari raccolti fuori dello specchio delle acque libiche, e della sua decisione di sbarcarli nel nostro Paese ignorando deliberatamente il divieto di attracco in un porto italiano a navi delle Ong con immigrati a bordo, emesso in forza del Decreto sicurezza dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Ora, non stiamo qui a contestare in punta di diritto le ragioni giuridiche che hanno sostenuto la decisione della Terza sezione civile del Tribunale di Palermo nel riconoscere alla Ong il risarcimento per il danno subito. Sicuramente le motivazioni della sentenza, quando saranno note, presenteranno un quadro d'inattaccabilità formale della decisione presa nel merito. Non è questo il punto. La questione è più ampia e attiene all'indirizzo interpretativo delle norme che il giudice adotta. È vero: l'interpretazione della legge è ermeneutica, è scienza che va studiata, approfondita e posseduta dagli operatori del diritto. Essa riconosce criteri valutativi oggettivi, che non possono essere lasciati alla volubilità delle pulsioni emotive soggettive e - in via teorica - neppure ai condizionamenti ideologici. La prima connessione che l'interpretazione deve stabilire è con "l'intenzione del legislatore", che non è un elemento psichico o materiale ma che sta nella "nella volontà oggettivata nella legge". È fondamentale che ciò avvenga perché, si presume, che le norme inserite nell'ordinamento giuridico colgano non solo l'interesse generale dei cittadini ma anche l'idem sentire della maggioranza dei componenti della comunità a cui esse sono destinate. Nel caso specifico, la vicenda della signora Rackete - e della nave da lei comandata - è una ferita ancora aperta nella percezione del senso di giustizia della maggioranza degli italiani.

La sera del 29 giugno 2019 la Rackete forza il divieto di attracco alla banchina del porto di Lampedusa rischiando lo speronamento dell'unità della Guardia di Finanza che tentava d'impedirle la manovra. Solo grazie alla prontezza di riflessi del comandante della pilotina viene evitata una collisione che avrebbe provocato la morte dei militari imbarcati sul mezzo navale della GdF. Un comportamento irresponsabile, chiaramente oltraggioso e di aperta sfida al governo italiano il quale proprio pochi giorni prima, con l'entrata in vigore del Decreto legge numero 53 del 2019 (cosiddetto Decreto sicurezza-bis), aveva conferito al ministro dell'Interno

"Impugneremo le sentenze Sea Watch"

Piantedosi: "Quello che viene chiamato blocco navale è un'ipotesi normativa che farà il suo giro nelle aule parlamentari. Segnalo solo che con le politiche di questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari"



il potere di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare l'ingresso di imbarcazioni nelle acque territoriali per finalità di contrasto all'immigrazione irregolare. Ad aggravare la posizione "piratesca" della Rackete la circostanza per cui, quando la nave con 42 immigrati a bordo, era ancora in acque internazionali, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva respinto la richiesta di misure provvisorie avanzata dalla stessa capitana della nave Sea Watch 3 la quale chiedeva di obbligare il governo italiano ad autorizzare l'ingresso della nave nelle acque territoriali ed il successivo sbarco (decisione Cedu del 25 giugno 2019).

Immaginate la situazione: un ragazza tedesca, a bordo di una nave di proprietà di una Ong tedesca, battente bandiera olandese, che si fa beffe dell'autorità di un ministro italiano, che mette a rischio la vita di militari italiani e minaccia di speronare un'unità navale battente bandiera italiana, cosa avrebbero dovuto pensare gli italiani di una situazione del genere? E pur vero che il giudice competente non abbia inteso procedere penalmente contro la signora Rackete che ha fatto rientro al suo Paese, totalmente prosciolta da ogni accusa a suo carico, ma ciò non giustifica il fatto che a un grave errore giudiziario se ne debba aggiungere un altro per trascinarsi. Bisognerebbe sempre ricordare che l'ordinamento giuridico disciplina la realtà e che questa richiede, nella sua fase

di decodifica, il ricorso al buonsenso e al senso comune il quale tiene conto anche del percepito dall'opinione pubblica. La domanda è: si può assumere un provvedimento, in sede giudiziaria, che contrasti palesemente con il sentire della maggioranza dei componenti la comunità nazionale? Evidentemente si può, ma ciò non significa che sia giusto, o anche semplicemente opportuno.

Concedere un risarcimento a chi ha dichiarato violato la legge e che, vedendo il proprio diritto riconosciuto in sede giurisdizionale, si affrettava a dichiarare in un post sui social: "Mentre il Governo annuncia il blocco navale e attacca le Ong, il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile" induce il cittadino a pensare di non essere più protetto dalla legge stessa rispetto all'agire dei trasgressori e che sia la disobbedienza e non l'osservanza il canone ermeneutico corretto per l'approccio dell'uomo comune all'ordinamento giuridico. Riconoscere denari a Sea Watch 3 suscita la medesima negatività nell'opinione pubblica della decisione - sicuramente corretta sotto il profilo della formalità - di un altro giudice di riconoscere un risarcimento a un individuo extracomunitario - colpito da 23 condanne penali, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione e raggiunto da due decreti di espulsione - per una presunta lesione dei suoi diritti

subita nella fase di trasferimento al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) gestito dall'Italia in Albania.

Con ciò non si vuole sostenere che il giudice debba sottomettersi agli umori delle folle, tuttavia è ugualmente grave che si lasci guidare, nella formazione del giudizio, da orientamenti ideologici e culturali di parte. In una società complessa qual è la nostra, la coesione sociale - nell'aspetto che attiene alla sostenibilità del rapporto tra cittadino e Stato - è un presupposto inderogabile della stabilità comunitaria la quale, per dispiegare i suoi effetti, richiede a sua volta l'agire corretto e ragionevole delle istituzioni pubbliche. Va però anche detto che non si può sempre scaricare tutta la responsabilità su una parte sola. Quando si genera un contrasto tra poteri dello Stato bisogna andare alle cause che lo hanno generato e fare il possibile per rimuoverle. Sulla vicenda che sta scuotendo le nostre coscienze, riteniamo che il giudice abbia agito contro il buonsenso? I politici della maggioranza sono del parere che le decisioni ultime dei giudici in fatto di risarcimento del danno a chi abbia commesso reati siano un'indecenza? Allora non serve l'indignazione a mezzo social, occorre mettere mano alle leggi di modo da restringere il perimetro interpretativo delle norme, limitandone il carattere estensivo (minus dixit quam voluit) con maggiore puntualità.

(Continua a pag.2)